

STATUTO

I. Ragione sociale e principi

Art. 1 Ragione sociale e sede

- ¹ L'Associazione "Ticino Unihockey (Bellinzona)" (in seguito "Associazione") è un'associazione apolitica e aconfessionale di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero, fondata in data 27 marzo 2006.
- ² Oltre che dalle disposizioni legali inderogabili e dai presenti statuti, l'Associazione è vincolata dagli statuti della Swiss Unihockey e dell'AUHT. In caso di conflitto tra di loro fanno stato nell'ordine: la legge, gli statuti della Swiss Unihockey, gli statuti dell'AUHT ed i presenti statuti.
- ³ La sede dell'Associazione è nello stesso luogo del domicilio del presidente pro tempore.

Art. 2 Obiettivi e scopi

L'Associazione si prefigge:

- a di essere una piattaforma di riferimento cantonale per l'insegnamento, il promovimento e la diffusione dell'unihockey di competizione;
- b l'organizzazione di regolari sedute di allenamento e di manifestazioni agonistiche;
- c la partecipazione dei propri soci a manifestazioni, campi d'allenamento, partite e campionati;
- d la collaborazione con altri gruppi sportivi nell'intento di promuovere l'interesse sportivo in genere.

II. Finanze

Art. 3 Principi

- ¹ L'anno contabile corrisponde alla stagione agonistica (1 maggio-30 aprile).
- ² Il comitato allestisce annualmente il preventivo, nonché il consuntivo ed il bilancio al più tardi 30 giorni prima dell'Assemblea Ordinaria. I conti verranno sottoposti all'assemblea stessa per l'approvazione.

Art. 4 Entrate

Le entrate dell'Associazione provengono da:

- a tasse sociali;
- b contributi da parte di privati (sponsor, mecenati, padrini, ecc.);
- c sussidi da enti pubblici;
- d donazioni;
- e utili di manifestazioni sportive e ricreative.

Art. 5 Uscite

Le uscite non devono superare il preventivo. Eventuali maggiori uscite sono possibili se i mezzi dell'Associazione o sussidi speciali lo permettono.

III. Rappresentanza

Art. 6 Diritto di firma

L'Associazione è vincolata nei confronti di terzi dalla firma congiunta del presidente e di un secondo membro di comitato.

Art. 7 Responsabilità

- ¹ L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle sue obbligazioni. È esclusa la responsabilità personale dei membri di comitato e dei soci per obbligazioni dell'Associazione.
- ² È fatto salvo il diritto di regresso dell'Associazione nei confronti dei membri di comitato e dei soci in caso di dolo o negligenza grave.

IV. Soci

Art. 8 Principi

Possono essere ammesse all'Associazione, in qualsiasi momento, tutte le persone che si riconoscono nei suoi scopi.

Art. 9 Ammissione

Le domande di adesione all'Associazione vanno indirizzate al segretariato, il comitato le vaglia e decide liberamente in merito.

Art. 10 Qualità di socio

- ¹ La qualità di socio attivo si acquisisce con l'accettazione della domanda di adesione ed è confermata annualmente con il pagamento del contributo sociale.
- ² I soci si dividono nelle seguenti tre categorie:
 - a soci attivi;
 - b soci dirigenti;
 - c soci onorari.
- ³ I diritti del socio cessano con il mancato pagamento del contributo sociale, fatto salvo quanto previsto all'art.12 per i soci dirigenti e all'art.13 per i soci onorari.
- ⁴ Il socio che cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11 Soci attivi

Sono soci attivi le persone che intendono partecipare alle attività sportive o che partecipano in altro modo alle attività abituali dell'Associazione e che pagano la tassa sociale annua.

Art. 12 Soci dirigenti

- ¹ Sono soci dirigenti i membri di comitato, i membri della commissione tecnica, gli allenatori, gli arbitri attivi ed i collaboratori che svolgono mansioni particolarmente impegnative o obbligatorie all'interno dell'Associazione, contribuendo così al buon andamento della medesima.
- ² I soci dirigenti godono dei medesimi diritti dei soci attivi, ma sono esentati dal versamento della tassa sociale.
- ³ La qualità di socio dirigente cessa con l'abbandono della funzione specifica.

Art. 13 Soci onorari

- ¹ Sono soci onorari quelle persone che si sono particolarmente distinte per la loro attività in seno all'Associazione o per il sostegno finanziario offerto alla stessa.
- ² I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale su proposta del comitato.
- ³ I soci onorari godono dei medesimi diritti dei soci attivi, ma sono esentati dal versamento della tassa sociale.

Art. 14 Doveri

Ogni socio si obbliga a rispettare lealmente questo statuto, nonché le decisioni che saranno prese dall'assemblea e dal comitato nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 15 Dimissioni

- ¹ Le dimissioni vanno rassegnate mediante lettera o mail indirizzati al segretariato dell'Associazione:
 - i soci dirigenti dovrebbero lasciare la funzione unicamente al termine della stagione (30 giugno), con preavviso di almeno un mese. In via eccezionale, possono essere accettate richieste sempre con preavviso di almeno un mese.
 - i soci attivi possono abbandonare la società il 31 dicembre con preavviso di almeno un mese, il 31 maggio con preavviso di almeno un mese oppure il 31 agosto con preavviso di almeno due mesi.
- ² Le dimissioni non dispensano il socio dal pagamento della quota sociale per la stagione agonistica corrente.

Art. 16 Esclusione

Il comitato propone all'assemblea l'espulsione di quei soci che mantengono un comportamento in contrasto con gli scopi dell'Associazione o che ne ledono gli interessi, in particolare contravvenendo alla legge, allo statuto e ad ogni altro regolamento emanato dal comitato.

V. Organizzazione

Art. 17 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'assemblea generale (organo decisionale);
- b. il comitato (organo esecutivo);
- c. la commissione tecnica;
- d. i revisori dei conti.

a) Assemblea generale

Art. 18 Convocazione

- ¹ L'assemblea generale si riunisce, su convocazione del comitato, almeno una volta all'anno prima del 15 settembre.
- ² Il comitato o almeno un quinto dei soci possono convocare un'assemblea generale straordinaria. All'ordine del giorno devono essere menzionati i motivi della convocazione.
- ³ La convocazione all'assemblea, unitamente all'ordine del giorno, avviene in forma scritta e deve essere annunciata con almeno 15 giorni di preavviso sulla data prevista per l'assemblea.
- ⁴ Il comitato decide sulle modalità di convocazione.

Art. 19 Svolgimento dell'assemblea

- ¹ L'assemblea è diretta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un altro membro di comitato.
- ² L'assemblea elegge di volta in volta due scrutatori.
- ³ E' obbligatoria la stesura di un verbale

Art. 20 Competenze

L'assemblea ha potere decisionale su tutte le competenze accordate dalla legge e dai presenti statuti, in particolare:

- a l'approvazione e la modifica dello statuto;
- b l'elezione del comitato e del suo presidente;
- c l'elezione dei revisori;
- d la fissazione della tassa sociale;
- e la nomina dei soci onorari proposti dal comitato;

- f l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi dell'Associazione;
- g le decisioni in materia di espulsione di soci;
- h l'affiliazione a organizzazioni o federazioni sportive cantonali e federali;
- i lo scioglimento dell'Associazione e l'attribuzione del capitale sociale.
- k l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;

Art. 21 Procedura decisionale

- ¹ Ogni assemblea convocata secondo gli statuti è l'organo supremo dell'Associazione, è atta a deliberare ed ha potere decisionale. Non è previsto alcun quorum minimo di presenze.
- ² Tutti i soci maggiorenni hanno diritto ad un voto. Il diritto di voto è sospeso nei casi previsti dalla legge. Il voto di un socio minorenni può essere espresso dall'autorità parentale.
- ³ Ogni socio ha diritto a prendere la parola ed esprime la propria opinione.
- ⁴ Il presidente o il suo sostituto può limitare il diritto di esprimersi dei soci qualora ne venga abusato.
- ⁵ Le elezioni e le votazioni sono tenute per alzata di mano, è fatto salvo il diritto di un terzo dei soci di richiedere il voto segreto scritto.

b) Comitato

Art. 22 Composizione

Il comitato è composto da 5 a 9 persone, scelti fra i soci aventi diritto di voto, e si compone di un presidente, di un cassiere e altri membri con una funzione specifica.

Art. 23 Elezione

- ¹ Ad eccezione della carica di presidente, attribuita dall'assemblea, le cariche vengono attribuite internamente al comitato prima dell'assemblea. L'assemblea ha diritto di opposizione.
- ² I membri di comitato sono eletti dall'assemblea per un periodo di un anno e sono rieleggibili.

Art. 24 Competenze

- ¹ Il comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- ² Il comitato è competente in tutte le questioni che non spettano, per legge o secondo il presente statuto, all'assemblea generale, segnatamente:
 - a la gestione amministrativa e finanziaria della società; in particolare l'incasso delle tasse sociali e di ogni altro contributo, nonché il loro uso conformemente alle decisioni dell'assemblea generale ed al presente statuto;
 - b la proposta all'assemblea generale in merito all'ammissione o all'espulsione di soci;
 - c la nomina della commissione tecnica;
 - d la nomina di allenatori e monitori, su proposta della commissione tecnica;
 - e le proposte all'assemblea generale in merito alle nomine di soci onorari;

f la programmazione e la direzione dell'attività sportiva e sociale, in particolare la decisione
relativa all'organizzazione di competizioni o di altre manifestazioni sportive;
g le relazioni pubbliche e la promozione in favore dell'Associazione;
h la vigilanza sull'osservanza dello statuto e di ogni altra norma;
i ogni ulteriore competenza non riservata dallo statuto ad altri organi dell'Associazione.
k la presentazione dei conti preventivi e consuntivi all'assemblea generale, come pure
l'obbligo di fornire all'assemblea generale tutte le informazioni relative alla gestione della
società.

³ Il comitato può emanare, se lo ritiene utile, regolamenti tecnici ed amministrativi.

Art. 25 Attribuzioni di competenze

¹ Il presidente rappresenta l'Associazione verso terzi, rende esecutive le decisioni del comitato e, in casi urgenti, adotta i provvedimenti necessari, sottoponendoli entro trenta giorni alla ratifica da parte del comitato.

² Il cassiere provvede alla tenuta dei conti ed all'incasso delle tasse sociali. Egli allestisce annualmente, in collaborazione con il comitato, il preventivo ed il consuntivo. Il cassiere deve avere costantemente una visione dell'andamento finanziario dell'Associazione ed è tenuto a comunicare immediatamente alla direzione situazioni anomale.

Art. 26 Riunioni

¹ Il comitato si riunisce ogni qualvolta la gestione dell'Associazione lo richieda, ma perlomeno sei volte all'anno.

² Le riunioni sono convocate dal presidente o da almeno un terzo dei membri del comitato. L'ordine del giorno va annesso alla convocazione.

Art. 27 Decisioni

¹ Il comitato, dopo discussione, delibera sulle questioni di sua competenza tramite votazione. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei membri presenti.

² Ogni membro di comitato ha diritto ad un voto.

³ È ammessa la procura ad un altro membro per la votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

⁴ In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

c) Ufficio di revisione

Art. 28 Nomina ed organizzazione

¹ L'assemblea generale nomina ogni anno e con facoltà di rielezione due revisori.

- ² I revisori hanno il compito di controllare la gestione finanziaria dell'Associazione e di presentare all'assemblea generale un rapporto sulla tenuta dei conti, nonché un'indicazione di voto in merito alla loro approvazione.

d) Commissione tecnica
Art. 29 Nomina ed organizzazione

- ¹ La commissione tecnica è composta di almeno 3 membri, di cui almeno uno deve essere anche membro di comitato e ne coordina il funzionamento.
- ² Le competenze della commissione tecnica sono:
- a la direzione e la sorveglianza della preparazione tecnica in seno all'Associazione;
 - b la scelta e la formazione di allenatori e monitori, riservata la loro nomina da parte del comitato, in particolare favorendo la partecipazione a corsi d'istruzione;
 - c l'assistenza e l'aiuto ad allenatori e monitori;
 - d la decisione relativa alla partecipazione a campionati e altre manifestazioni agonistiche.

VI. Revisione degli statuti e scioglimento
Art. 30 Revisione degli statuti

- ¹ Un'istanza di revisione degli statuti può essere presentata da almeno due terzi dei soci o dal comitato.
- ² Il comitato si incarica di elaborare i nuovi statuti secondo i desideri espressi dai soci.

Art. 31 Scioglimento

- ¹ L'Associazione viene sciolta con decisione di almeno quattro quinti dei voti in occasione di un'assemblea generale.
- ² Il comitato pro tempore è incaricato di svolgere le pratiche di liquidazione dell'Associazione.

Art. 32 Capitale

- ¹ Un eventuale capitale sociale rimanente dopo lo scioglimento dell'Associazione va devoluto ad una persona giuridica avente scopi simili all'Associazione o con obiettivi benefici.
- ² L'assemblea che scioglie l'Associazione deciderà il nome del beneficiario e l'eventuale limitazione di utilizzo del capitale sociale rimanente.

VII. Entrata in vigore degli statuti
Art. 33 Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono quelli approvati in occasione dell'assemblea costituente del 27 marzo 2006 ed entrano in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte dell'assemblea generale ordinaria del 05 giugno 2009.

Il presidente

Alan Bottoli

Il membro di comitato

Michele Pancera